

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **43/1961** (ECLI:IT:COST:1961:43)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CAPPI** - Redattore: - Relatore: **MANCA**

Udienza Pubblica del **24/05/1961**; Decisione del **03/07/1961**

Deposito del **11/07/1961**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **1296 1297**

Atti decisi:

N. 43

SENTENZA 3 LUGLIO 1961

Deposito in cancelleria: 11 luglio 1961.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 174 del 15 luglio 1961.

Pres. CAPPI - Rel. MANCA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. GIUSEPPE CAPPI, Presidente - Prof. GASPARE AMBROSINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 53 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570,

contenente norme per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, promosso con ordinanza emessa il 4 febbraio 1961 dal Consiglio provinciale di Bari - su ricorso di La Tegola Antonio Michele ed altri, iscritta al n. 32 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 83 del 1 aprile 1961.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 24 maggio 1961 la relazione del Giudice Antonio Manca;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto:

Il signor La Tegola Antonio Michele ed altri, con ricorso al Consiglio provinciale di Bari, chiesero che si dichiarasse nulla la votazione effettuata in alcune sezioni, ai sensi dell'art. 53 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 (contenente norme per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali). Tale disposizione, applicabile anche alle elezioni del Consiglio provinciale in base all'art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, nel secondo comma prescrive, tra l'altro, che "le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere, a pena di nullità della votazione, vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori".

Il Consiglio provinciale di Bari, con ordinanza 4 febbraio 1961, ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale della disposizione sopra ricordata per violazione dell'art. 48, secondo comma, della Costituzione, ritenendola rilevante ai fini della decisione dei ricorsi e non manifestamente infondata.

Nella deliberazione si osserva che il contrasto con il ricordato precetto costituzionale deriverebbe dal fatto che, nel caso di annullamento della votazione per mancata vidimazione delle liste elettorali, l'espressione del voto, da parte di un gruppo di elettori, pur essendosi effettuata secondo le prescrizioni del secondo comma dell'art. 48 della Costituzione, resterebbe priva di efficacia, violandosi il principio dell'eguaglianza del voto. Principio che dovrebbe trovare applicazione non soltanto per quanto attiene al diritto di voto, ma, altresì, per ciò che concerne gli effetti concreti che necessariamente si ricollegano all'esercizio del diritto stesso.

Nella deliberazione si ricorda, altresì, che la nullità comminata dall'art. 53, non trova riscontro, in ossequio, a quanto si assume, all'art. 48 della Costituzione, nell'art. 47, n. 2, del T.U. 5 febbraio 1948, n. 26 (circa la elezione della Camera dei Deputati), nel quale è riprodotta la disposizione del citato art. 53, nella parte in cui dispone l'obbligo della vidimazione delle liste da parte del presidente e di due scrutatori, ma non è riprodotta la sanzione.

La deliberazione, regolarmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1961, n. 83.

In questa sede si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,

che ha depositato le deduzioni l'11 marzo 1961, concludendo perché si dichiari infondata la questione di costituzionalità prospettata nel senso anzidetto.

L'Avvocatura dello Stato osserva, in linea generale, che le disposizioni che comminano

nullità per inosservanza di norme dettate per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, non potrebbero ritenersi in contrasto con i precetti contenuti nell'art. 48 della Costituzione, poiché, invece, sono, appunto, intese a garantire in concreto l'attuazione dei precetti stessi, cioè la genuinità del voto e, quindi, la manifestazione di volontà del corpo elettorale.

D'altra parte, secondo la difesa dello Stato, il principio dell'eguaglianza del voto, sancito dal predetto articolo, si concreterebbe nell'assicurare agli elettori una situazione di perfetta eguaglianza per quanto attiene all'espressione del voto, ponendo cioè ciascuno di essi nella condizione di contribuire, con pari efficacia, alla formazione degli organi elettivi, ed escludendo, quindi, ogni possibilità di voto plurimo o voto multiplo in dipendenza di situazioni particolari dei titolari del diritto di voto. Ma non assicurerebbe, altresì, che la manifestazione di volontà espressa col voto, possa conseguire un risultato finale concreto eguale per tutti gli elettori.

Ma se anche, prosegue l'Avvocatura, si volesse accettare la tesi contraria, neppure in tale ipotesi si potrebbe ritenere violato il precetto costituzionale, in quanto la sanzione della nullità della votazione contenuta nell'art. 53 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, sarebbe temperata dalle disposizioni degli artt. 77 e 79 dello stesso T.U., le quali prevedono, tra l'altro, la rinnovazione delle elezioni in quelle sezioni nelle quali sia stata annullata la votazione, qualora il voto degli elettori iscritti in queste sezioni influisca sull'elezione di alcuno degli eletti o sul risultato complessivo delle elezioni.

A tal proposito la difesa dello Stato fa, infine, notare, relativamente ad un rilievo fatto durante la discussione dei ricorsi davanti al Consiglio provinciale di Bari, che dal principio dell'eguaglianza del voto non deriverebbe come conseguenza necessaria anche il diritto degli elettori di esprimere la loro volontà contemporaneamente.

Considerato in diritto:

1. - Nell'attuale controversia l'Avvocatura dello Stato non accenna all'ammissibilità o meno, in questa sede, della questione di costituzionalità sollevata nella deliberazione del Consiglio provinciale di Bari, a seconda che si ritenga o si escluda il carattere giurisdizionale della deliberazione stessa. Trattandosi di eccezione che può essere esaminata anche di ufficio, in quanto attiene alla competenza di questa Corte, tale carattere, per le stesse ragioni esposte nella sentenza di pari data n. 42, alle quali si fa qui riferimento, deve essere affermato, anche riguardo alle deliberazioni dei Consigli provinciali, che decidono, in prima sede, i ricorsi contro le deliberazioni di convalida dei componenti, per motivi attinenti all'eleggibilità o alle operazioni elettorali. Ciò in base all'art. 2 della legge 18 maggio 1951, n. 328 (sulle attribuzioni e sul funzionamento delle amministrazioni provinciali), che richiama espressamente gli artt. 53 e 54 del decreto legislativo 7 gennaio 1946, n. 1, che disciplinavano i ricorsi davanti ai Consigli comunali.

2. - Nel merito la questione è infondata.

Come si è in precedenza accennato, essa riguarda la disposizione dell'art. 53, secondo comma, del Testo unico del 16 maggio 1960, n. 570 (applicabile anche alle elezioni provinciali, in base all'art. 8, secondo comma, della legge 8 maggio 1951, n. 122) nella parte in cui commina la nullità della votazione, qualora le liste, dopo la chiusura di essa e prima che si inizi lo spoglio dei voti, non siano state vidimate in ciascun foglio dal presidente del seggio e da due scrutatori. La sanzione di nullità, come si desume dalla deliberazione del Consiglio provinciale, sarebbe in contrasto col secondo comma dell'art. 48 della Costituzione, in quanto, nel caso

dell'annullamento della votazione, verrebbe meno l'efficacia concreta del voto e, in conseguenza, sarebbe violato il principio dell'eguaglianza stabilito dalla norma costituzionale.

È da obiettare, peraltro, come pure sostiene l'Avvocatura dello Stato, che l'esigenza sancita dall'art. 48 della Costituzione, che il voto, oltre che personale e segreto, deve essere anche eguale, riflette l'espressione del voto, nel senso che ad essa i cittadini addiventano in condizioni di perfetta parità, non essendo ammesso né il voto multiplo, né il voto plurimo. Ciascun voto, quindi, nella competizione elettorale, contribuisce potenzialmente e con pari efficacia alla formazione degli organi elettivi dell'amministrazione locale. Ma, contrariamente a quanto si rileva nella deliberazione del Consiglio provinciale, il principio dell'eguaglianza non si estende, altresì, al risultato concreto della manifestazione di volontà dell'elettore. Risultato che dipende, invece, esclusivamente dal sistema che il legislatore ordinario, non avendo la Costituzione disposto al riguardo, ha adottato per le elezioni politiche e amministrative, in relazione alle mutevoli esigenze che si ricollegano alle consultazioni popolari.

Posto ciò, non si possono fondatamente ritenere in contrasto con l'anzidetta norma della Costituzione, le disposizioni della legge ordinaria che, in casi eccezionali, comminano la nullità della votazione, facendo venir meno l'efficacia di un certo numero di voti. Questa sanzione è, infatti, indubbiamente determinata dalla necessità, rispetto al sistema elettorale adottato, di assicurare, quanto più è possibile, mediante la rigorosa osservanza delle disposizioni della legge, la regolarità delle relative operazioni e, di riflesso, la libertà e genuinità del voto, che pure rientrano nell'ambito del precetto costituzionale. Gli effetti della nullità, del resto, non essendovi alcuna norma che imponga agli elettori di esprimere il voto nello stesso tempo, risulta temperata dalle disposizioni degli artt. 77 e 79 del citato T.U., le quali stabiliscono la rinnovazione anche parziale della elezione, qualora il voto degli elettori, riguardo alla votazione annullata, possa influire sul risultato elettorale. È vero, come si rileva nella deliberazione del Consiglio provinciale, che la legge per le elezioni politiche (T.U. del 30 marzo 1957, n. 361, art. 67), pur stabilendo l'obbligo della vidimazione delle liste da parte del presidente e di due scrutatori, non prevede espressamente, nel caso di inosservanza, la sanzione di nullità comminata per le elezioni comunali. Da ciò, tuttavia, non si può trarre argomento per ritenere che la sanzione di nullità, contenuta nella disposizione impugnata, sia in contrasto col precetto costituzionale. Si tratta, infatti, di un sistema diverso adottato, a questo riguardo, per le elezioni politiche, circa le quali le eventuali nullità delle operazioni elettorali non sono espressamente stabilite dalla legge, ma sono deferite al giudizio del Parlamento. A questo, infatti, in base all'art. 87 del ricordato T.U. del 1957 (applicabile anche alle elezioni per il Senato) non soltanto è riservata la convalida della elezione dei propri componenti ma anche il giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e in generale su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'ufficio centrale. E si aggiunge, altresì, che i voti delle sezioni le cui operazioni siano annullate non hanno effetto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione sollevata dal Consiglio provinciale di Bari con deliberazione del 4 febbraio 1961, sulla legittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma 5 del T.U. del 16 maggio 1960, n. 570 (per la composizione e la elezione delle amministrazioni comunali), nella parte in cui commina la nullità per la mancata vidimazione delle liste elettorali da parte del presidente del seggio e di due scrutatori, in riferimento all'art. 48, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.